

D.R. S. n. 453 del 8 MAG. 2020 /Servizio 6 - Albi gestione e vigilanza.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE

*Iscrizione dell'Associazione "AVES SICILIA ENNA" di Enna
al Registro Generale Regionale del Volontariato*

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19/08;

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

VISTA la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

VISTO il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTO il D.A. n. 1320 del 7.06.2016, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro Generale, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22-05-1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012;

PRESO ATTO che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

VISTO l'art. 8, comma 1, della L.R. n. 22/94, che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale di cui all'art. 6 della stessa l.r. n. 22/94;

CONSIDERATO che l'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994, nonché agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. n. 1320 del 07.06.2016, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22.5.1997 e n. 1767 del 19.09.2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

RITENUTO che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

VISTO l'art. 2 della l. n. 266 dell'11.08.1991, che considera attività di volontariato quella svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e che la stessa non può essere retribuita in alcun modo all'infuori del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa;

CONSIDERATO che l'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994, nonché agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. n. 1320 del 07.06.2016, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22.5.1997 e n. 1767 del 19.09.2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

RITENUTO che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

VISTO l'art. 2 della l. n. 266 dell'11.08.1991, che considera attività di volontariato quella svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e che la stessa non può essere retribuita in alcun modo all'infuori del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa;

VISTO l'art. 3 della l. n. 266 dell'11.08.1991, che prevede che nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione, i loro obblighi e diritti, l'obbligo della formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

VISTO l'art. 7 della l.r. n. 22 del 07/06/1994, che stabilisce che possono chiedere l'iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività da almeno 6 mesi;

VISTA l'istanza pervenuta il 30.01.2020 ed acquisita in data 31.01.2020 al n. 3198 del protocollo di questo Dipartimento, con la quale l'Associazione denominata "*AVES SICILIA ENNA*", con sede in Enna, Via Donna Nuova, n. 109, chiede l'iscrizione nella Sezione A) Solidarietà Sociale del Registro Generale Regionale del Volontariato;

RITENUTO che l'iscrizione nel Registro non esenta l'Associazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende svolgere

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta istanza;

RILEVATO che sussistono i presupposti per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Generale Regionale del Volontariato;

DECRETA

Art. 1 L'Associazione denominata "*AVES SICILIA ENNA*", con sede in Enna, Via Donna Nuova, n. 109, avente come Rappresentante Legale il sig. Canu Vincenzo Antonio, - C.F. 91062680862 -, è iscritta al n. **2288** nella Sezione A) Solidarietà Sociale del Registro Generale Regionale del Volontariato, previsto dall'art. 6 della l.r. n. 22 del 07.06.1994.

Art. 2 – L'Associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art 10 della l.r. n. 22 del 07.06.1994.

Art. 3 – L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994, nonché agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. n. 1320 del 07.06.2016, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio.

Art. 4 – Precisato che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare.

Art 5 - Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.



Il Dirigente
Dott. Antonino Maggio
(firma autografa ex art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)

